

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 2 marzo 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 35

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 febbraio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

NUOVA TITOLAZIONE:

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”
E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE ESERCITATE DALLE PROVINCE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 35 ad iniziativa delle Giunta regionale, concernente (nuova titolazione): "Modifica della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) e ulteriori disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 12 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n. 43 del 4 marzo 2016);

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Cesare Martini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 7 marzo 2016;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 8 marzo 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

- 1) al comma 2 dell'articolo 1 le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo";
- 2) al comma 6 dell'articolo 1 dopo la parola: "referendum" aggiungere le seguenti: "dal medesimo proponente".

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Testo proposto**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della l.r. 10/1995)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), introdotto dall'articolo 1 della l.r. 25/2015, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis (Fusione per incorporazione)

1. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ciascun Comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto.

2. I Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicano il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica.

3. Il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum.

7. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.

8. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum.

9. I Comuni interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della l.r. 10/1995)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), introdotto dall'articolo 1 della l.r. 25/2015, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis (Fusione per incorporazione)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Identico*

9. I Comuni **Consigli comunali** interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di

risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.

10. La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).”.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.

10. *Identico*

11. *Identico*

Art. 1 bis

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di consentire l'effettuazione di referendum consultivi comunali contestualmente al referendum abrogativo indetto per il 17 aprile 2016, i Comuni danno notizia dell'indizione del medesimo referendum consultivo con un manifesto da affiggere almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 1 ter

(Disposizioni in materia di funzioni delle Province)

1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) sono riallocate presso le Province.

2. Per l'attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico